



**DELLE SEDI PERIFERICHE  
DELL'ASSOCIAZIONE "ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE-OdV"**  
In applicazione dell'articolo 20, dello Statuto sociale  
Approvato dalla Assemblea Generale dei Soci del 18 Luglio 2020

**Art. 1. - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.1.**

Con il presente regolamento ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE OdV. (di seguito EPC) disciplina l'attività e la conduzione delle proprie Sedi periferiche, ad esclusione delle attività economiche e patrimoniali che sono disciplinate da apposito regolamento.

**1.2.**

Le condizioni contenute nel presente regolamento sono vincolanti per tutti gli associati dell'EPC.

I componendi l'Organo di Amministrazione non possono assumere cariche nelle sedi periferiche.

**1.3.**

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, le sedi periferiche dell'EPC sono dotate di autonomia progettuale, organizzativa e di autonomia amministrativa nei limiti delle risorse localmente disponibili.

**1.4.**

Le Sedi periferiche sono prive di autonoma personalità giuridica, patrimoniale o contrattuale. Per l'esercizio di tali attività esse devono fare riferimento alle norme ed alle procedure di pertinenza dell'Organismo di Amministrazione dell'Associazione.

## **1.5.**

Le Sedi periferiche sono organizzate secondo le modalità previste dal presente regolamento ed esercitano la propria attività in base ai principi della partecipazione dei soci alle attività locali, della correttezza amministrativa, della trasparenza e del corretto perseguimento degli scopi sociali dell'EPC.

## **1.6.**

I responsabili delle Sedi periferiche non possono assumere posizioni esterne, proporre documenti formali o intervenire in forma pubblica, anche sugli organi di informazione, con atti e documenti che risultino in contrasto con le direttive ed i deliberati degli organi sociali dell'EPC.

Ogni comunicazione, con qualsiasi mezzo, dovrà essere limitata all'ambito territoriale proprio della sezione stessa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.

## **1.7.**

Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, ciascuna Sede periferica è libera di organizzare la propria attività con le modalità ritenute più confacenti ed efficaci rispetto al raggiungimento a livello locale degli scopi dell'EPC.

## **1.8.**

Qualsiasi attività esterna, convegno, patrocinio o partecipazione ad eventi pubblici nei quali è presente il logo dell'Associazione devono essere concordati con il Presidente dell'Associazione che riporterà le istanze della sede periferica all'Organo di Amministrazione.

## **Art. 2 - ISTITUZIONE DI UNA SEDE PERIFERICA**

### **2.1.**

Le Sedi periferiche dell'EPC possono essere istituite in ogni Regione del territorio nazionale.

### **2.2.**

L'istituzione di una Sede periferica avviene su iniziativa di un Comitato Promotore, composto da almeno 10 (dieci) soci possibilmente divisi in egual misura tra Soci

Ordinari e Soci Esperti, il quale inoltra la proposta all'Organo di Amministrazione, con l'indicazione del referente cui si intende affidare la fase istitutiva.

Alla proposta è allegato un programma di iniziative e l'indicazione di eventuali attività locali alla quali i Soci hanno partecipato.

### 2.3.

Il Referente della Sede periferica, che deve essere un Socio Esperto, Il Referente della Sede periferica indicato dal comitato promotore trasmette la richiesta di istituzione al Presidente Nazionale dell'EPC affinché la stessa sia posta all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Organo di Amministrazione.

Qualora il Presidente Nazionale, sentiti i componenti dell'Organo di Amministrazione ritenga di non dar corso alla richiesta di istituzione di Sede periferica ne dà notizia al Referente della sede periferica proposto dal comitato promotore, motivando la decisione presa.

Della istituzione di nuove sezioni è comunque data notizia, per conoscenza nella prima seduta utile della Assemblea Generale dei Soci.

### 2.4.

L'istituzione di una nuova sede periferica è deliberata dall'Organo di Amministrazione a maggioranza semplice con la condizione sospensiva della elezione del Consiglio direttivo entro tre mesi.

Decorso tale termine senza che si sia proceduto all'insediamento del Consiglio di Sede Operativa, il provvedimento di istituzione deve ritenersi revocato, salvo diversa determinazione dell'Organo di Amministrazione che può nominare un Commissario.

Nel provvedimento istitutivo è indicato il nominativo del Socio Esperto che dovrà assumere, in veste di Commissario straordinario, la guida temporanea della Sede periferica e procedere, entro i tre mesi successivi la sua nomina, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci della costituenda sede periferica, per l'elezione del Consiglio direttivo;

### 2.5.

La sede istituita assumerà la denominazione di "EPC. - Sede periferica della Regione..... (indicazione della regione)"

## **Art. 3 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTORALI SEZIONALI.**

### **3.1**

Gli Organi di Amministrazione delle Sedi periferiche sono eletti, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento, dalle Assemblee dei Soci convocate con le modalità prescritte dal presente articolo.

Essi durano in carica 2 (due) anni ed i componenti possono essere rieletti.

### **3.2**

Le Assemblee possono essere convocate solo in due sessioni:

- sessione primaverile, entro il 30 di Aprile, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Sede Regionale e delle previsioni di programmi operativi;
- sessione straordinaria dietro richiesta motivata al Referente della Sede Periferica di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci della Sede regionale.
- durante il periodo di commissariamento della Sede periferica e sino alla definizione della carica di Referente non è possibile indire assemblee che abbiano potere decisionale.

### **3.3**

Possono partecipare alle Assemblee i soci che risultino iscritti all'Albo della EPC alla data della convocazione ed in regola con la quota sociale.

La convalida dell'iscrizione è certificata dalla Segreteria della Sede Centrale.

### **3.4**

A cura della Segreteria dell'EPC è aggiornata la situazione delle scadenze dei mandati degli organi sezionali.

Almeno sei mesi prima di detta scadenza al Referente della Sede periferica, ove nominato, la Segreteria Nazionale provvede a trasmettere la segnalazione di scadenza dei mandati degli organismi locali con l'invito a procedere al rinnovo dello stesso entro il semestre indicato.

Il Referente Regionale/Commissario determina la data dell'Assemblea e la comunica alla Segreteria Nazionale. Almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea

la Segreteria Nazionale trasmette al Referente/Commissario della sede periferica l'elenco aggiornato dei soci aventi diritto all'elettorato.

### **3.5**

Il Referente della sede periferica procede alla convocazione dell'Assemblea informando i Soci iscritti all'Albo della Sezione, anche se morosi, mediante:

- a) affissione presso la sede sociale dell'avviso di riunione con l'ordine dei lavori
- b) invio al domicilio di ciascuno di essi di idonea e personale comunicazione recante l'avviso della riunione e l'ordine dei lavori. L'invio al domicilio dovrà essere effettuato almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima convocazione.
- c) invio tramite supporti informatici quali E-mail, WhatsApp, Instagram, Telegram Facebook o altro supporto in uso tra i soci purché tra di essi concordato e comunicato dal Referente Regionale/Commissario al Presidente dell'EPC.

### **3.6**

Ai fini dell'invio a domicilio, tale adempimento s'intende assolto anche qualora l'avviso venga inviato all'interno di notiziari, stampati, avvisi di attività, di manifestazioni, di iniziative ed altre pubblicazioni periodiche o saltuarie, purché siano fornite in evidenza le stesse notizie riportate nell'avviso affisso presso la sede sociale.

### **3.7**

Qualora l'avviso di Assemblea venga inviato con le modalità di cui al punto precedente, la pubblicazione dovrà essere consegnata all'organizzazione incaricata della spedizione con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

### **3.08**

L'Assemblea si svolge in prima ed in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà essere prevista nel giorno successivo a quello in cui era stata convocata la prima.

### **3.09**

La validità delle riunioni è la seguente:

- a) in prima convocazione, l'Assemblea risulta valida se partecipa la metà più uno degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

### **3.10**

All'Assemblea gli aventi diritto partecipano direttamente e personalmente. Non sono ammesse deleghe.

## **Art. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA**

### **4.1**

Il Presidente della sede periferica, quale primo atto, provvedere alla nomina del Presidente della Assemblea e di due scrutatori. Il Presidente della sede periferica non può essere il presidente dell'assemblea.

### **4.2**

L'assemblea può deliberare, all'unanimità dei presenti, che l'elezione del Presidente dell'assemblea e dei due scrutatori avvenga per alzata di mano. Qualora manchi l'unanimità, si procede alla votazione segreta utilizzando schede appositamente predisposte in precedenza.

### **4.3**

Il Presidente dell'Assemblea, comunque nominato, procede alla esposizione dei punti all'ordine dei giorno, dando la parola a chiunque la chiede. Hanno diritto a prendere la parola in Assemblea esclusivamente i soci titolari del diritto di voto. Sono ammesse deroghe a tale principio esclusivamente per consentire indirizzi di saluto da parte di Autorità, personalità del mondo scientifico e culturale nel caso siano stati richiesti pareri inerenti gli argomenti oggetto dell'Assemblea, o di rappresentanti di Istituzioni, Enti ed Associazioni e dirigenti nazionali dell'EPC.

### **4.4**

Al termine della discussione il Presidente dispone il passaggio alla votazione.

La votazione si svolge in due fasi:

a) determinazione del numero dei consiglieri da eleggere.

Tale deliberazione è assunta a scrutinio palese, per alzata di mano. L'assemblea delibera scegliendo un numero dispari tra 3 e 7.

b) elezione dei nominativi.

Tale elezione avviene comunque a scrutinio segreto, utilizzando le schede precedentemente preparate

#### 4.5

Le schede vengono distribuite tra gli aventi diritto al voto previa vidimazione delle stesse costituita dal timbro della sede periferica e dalla sigla del Presidente della Assemblea.

#### 4.6

Terminata la votazione, il Presidente con l'ausilio dei due scrutatori procede allo spoglio delle schede e ne comunica il risultato.

#### 4.7

Il Presidente dell'Assemblea redige, con l'assistenza dei due scrutatori, il verbale della stessa e lo sottoscrive unitamente ai suddetti.

#### 4.8

A cura del Presidente dell'Assemblea, entro 7 giorni dal suo svolgimento, dovranno essere trasmessi alla Presidenza Nazionale:

- a) il verbale della assemblea sottoscritto come sopra
- b) le schede utilizzate per le votazioni.
- c) copia delle accettazioni delle cariche sottoscritta da tutti gli eletti;

#### 4.9

Sino alla data delle comunicazioni dell'Organo di Amministrazione centrale riguardanti le elezioni restano in carica gli organismi precedenti.

### **Art. 5. RATIFICA E VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

#### 5.1

Il Presidente Nazionale, ricevuta la documentazione descritta al punto 4, propone la ratifica delle elezioni da parte dell'Organo di Amministrazione Nazionale, che vi provvede con propria deliberazione, da comunicarsi al Referente della sede periferica risultato eletto.

## 5.2

Qualora la documentazione trasmessa sia carente, risulti priva di qualche componente formale oppure non sia sufficientemente chiara, il Presidente Nazionale richiede integrazioni al Presidente della Assemblea, il quale vi deve provvedere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

## 5.3

Qualora la documentazione pervenuta risulti non idonea per vizi o violazioni del presente regolamento, oppure nel caso in cui non si provveda a fornire i richiesti chiarimenti entro il termine di 30 giorni, oppure gli stessi non siano idonei, il Presidente Nazionale propone all'Organo di Amministrazione Nazionale di dichiarare non valide le elezioni.

## 5.4

L'Organo di Amministrazione Nazionale, nella deliberazione con la quale dichiara non valide le elezioni, valutata la situazione locale e la gravità degli elementi che hanno dato luogo alla mancata ratifica, procede a determinare la situazione degli organi sezionali in carica, prorogando, per un periodo non superiore a sei mesi, il mandato degli organi precedenti, ovvero nominando un Commissario straordinario, con delibera immediatamente efficace, da sottoporre alla ratifica dell'Organo di Amministrazione Nazionale.

## **Art.6. FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PERIFERICHE**

### 6.1

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto sociale, i Consigli direttivi delle sedi periferiche debbono:

- a) riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per l'esame delle attività e delle iniziative in corso o in programma;
- b) stilare su apposito libro un verbale delle deliberazioni assunte nel corso delle proprie riunioni.



## **Art. 7 - FUNZIONAMENTO DEI COORDINAMENTI REGIONALI**

### **7.1**

Viene istituito, come previsto dallo Statuto nazionale un Coordinamento delle Sedi periferica che è presieduto dal Coordinatore delle Sedi periferiche nominato dall'Organo di Amministrazione ed è composto dai Referenti o Commissari straordinari delle Sedi periferiche.

I Referenti delle Sedi periferiche, in caso di impossibilità a partecipare possono delegare in loro rappresentanza un componente del Consiglio Direttivo della sede stessa.

### **7.2.**

Fatte salve le previsioni contenute nello Statuto il Coordinamento delle Sedi periferiche deve riunirsi almeno 1 volta all'anno in via ordinaria per l'esame delle questioni e delle iniziative da intraprendere a livello regionale. Tale riunione viene presieduta dal Coordinatore delle Sedi periferiche Nazionale.

## **Art. 8 - TENUTA DELL'ALBO DEI SOCI**

### **8.1**

Gli iscritti alle Sedi periferiche dell'EPC sono iscritti nell'Albo generale dei Soci All'atto della costituzione della Sede periferica i soci residenti nella regione vi saranno iscritto d'ufficio.

E' compito del Referente della Sede regionale redigere una relazione sul socio richiedente l'iscrizione all'albo dei Soci da inviare all'Organo di Amministrazione al fine di poter ampliare il giudizio di quest'ultimo sulla accettazione del richiedente.

Detta relazione non è vincolante ai sensi dell'accettazione dell'iscrizione ma serve per completare il quadro di carattere esclusivamente professionale del richiedente.